






Atto: Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/9
 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE, FACENTE PARTE DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5, GESTORE DI SERVIZIO NIDO, ED IL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO, PER IL MANTENIMENTO DEL POSTO AL NIDO DÌ'INFANZIA COMUNALE DI BAMBINI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA DAL COMUNE DI PORDENONE AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
 Ufficio proponente: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
 Tipo Esecutività: Normale
 Proponente: VINCENZO ROMOR

Visto - Data: Responsabile del Settore - 03/06/2013
 Firmatario: MORO EMILIANA
 Esito: POSITIVO
 Visto - Data: Ragioniere Capo per Parere Cont. - 03/06/2013
 Firmatario: BORTOLUSSI MICHELE
 Esito: POSITIVO

| Documento | Stato | Modificato | Ultima modifica | Tipo | Download |
|--|---------|---------------------|--------------------|---|---|
| nuova convenzione roveredo.pdf | firmato | 03/06/2013 18:04:04 | BORTOLUSSI MICHELE |  |   |
| TESTOCON.rtf | firmato | 03/06/2013 18:03:10 | BORTOLUSSI MICHELE |  |  |

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali dott. Vincenzo Romor

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ormai da oltre dieci anni si è consolidato il rapporto fra le Amministrazioni comunali facenti parte dell' Ambito Distrettuale Urbano 6.5 allo scopo di garantire il mantenimento del posto nido, per tutto l'anno educativo o per l'intero ciclo educativo in caso di trasferimento di residenza della famiglia all'interno del territorio del suddetto Ambito Distrettuale.

I motivi che avevano portato a questa scelta erano, già in prima battuta e tuttora, i seguenti:

- 1) dare risposta alle famiglie frequentanti un servizio comunale che necessitano di nido anche dopo il trasferimento di residenza in altro comune;
- 2) riconoscere l'importanza e garantire la continuità educativa e relazionale da parte dei servizi che accolgono bambini in tenera età in particolare ai bambini appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio;
- 3) perseguire l'utilizzo massimo delle risorse a disposizione;
- 4) prevedere la partecipazione alla spesa per l'erogazione del servizio da parte dell'Amministrazione comunale di nuova residenza;
- 8) condividere progetti specifici riguardanti bambini in situazione di disagio che necessitano di particolari garanzie, fra servizi appartenenti ai diversi Comuni.

Anche la L.R. 20 del 18 agosto 2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" prevede che il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia garantisca risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio – educativi per la prima infanzia pubblici che comprendono anche i Nidi d'infanzia.

Le ultime convenzioni risalgono al 2008 ed erano state stipulate:

- con il Comuni di Cordenons e Porcia, gestori di servizio, sia per il mantenimento del posto nido in caso di cambio di residenza che per l'accoglienza alla frequenza di bambini fino al compimento del ciclo educativo in caso di posti nuovi messi a disposizione dopo aver esaurito la graduatoria dei bambini residenti

- con i Comuni di San Quirino e Roveredo in Piano, non gestori di servizio nido, per il mantenimento del posto presso il nido di un Comune gestore di servizio per tutto il ciclo educativo sia in caso di trasferimento di residenza che in caso di posti nuovi messi a disposizione.

Entrambe le convenzioni avevano una durata quinquennale con la possibilità di estenderle per ulteriori cinque anni educativi in caso di assenso da parte delle amministrazioni interessate.

Alla data odierna i Comuni di Cordenons e Porcia hanno comunicato la loro intenzione a proseguire negli accordi per ulteriori cinque anni, il Comune di San Quirino ha comunicato di non voler proseguire con l'accordo mentre il Comune di Roveredo in Piano ha proposto una sostanziale modifica al testo iniziale finalizzata al mantenimento della frequenza al nido gestito dal Comune di Pordenone solo fino alla fine dell'anno educativo e non per l'intero ciclo educativo per i bambini le cui famiglie trasferiscano la residenza presso il loro comune.

E' stato necessario quindi procedere alla ridefinizione del testo della convenzione con il Comune di Roveredo in Piano che prevede il mantenimento del posto solo fino alla conclusione dell'anno educativo, compreso, se attivato il prolungamento estivo del servizio. La convenzione avrà durata

quinquennale, ma è stata prevista la facoltà di recesso anticipato previa comunicazione da parte del comune di Roveredo in Piano entro il mese di febbraio di ogni anno.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che l'argomento è stato discusso in Comitato di Gestione per gli asili nido ed è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Terza in data 29 maggio 2013;

visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;

visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con votazione

DELIBERA

- di approvare l'allegato schema di convenzione, che fa parte integrante del presente atto e ne costituisce parte integrante, fra il Comune di Pordenone e il Comune di Roveredo in Piano per il mantenimento del posto presso i nidi di infanzia gestiti dal Comune di Pordenone di bambini le cui famiglie abbiano trasferito la residenza presso il Comune di Roveredo in Piano;

- di demandare al responsabile P.O. del Servizio Nidi e Infanzia l'adozione di tutti gli ulteriori atti necessari.

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE, FACENTE PARTE DELL' AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5, GESTORE DI SERVIZIO NIDO, ED IL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO, PER IL MANTENIMENTO DEL POSTO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI BAMBINI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA DAL COMUNE DI PORDENONE AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Amministrazione Comunale di _____ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

T R A

Il Comune di _____ C.F. n. _____ per il quale interviene in nome e per conto dell'Ente rappresentato il _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Dirigente ai sensi dello Statuto dell'Ente in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

E

Il Comune di _____ C.F. n. _____ per il quale interviene in nome e per conto dell'Ente rappresentato il _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Dirigente ai sensi dello Statuto dell'Ente, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

P R E M E S S O

- che la Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 disciplina il "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e che il successivo regolamento attuativo, approvato dal D.P.Reg. 230 del 04.10.2011, recano i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia;
- che sul territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 sono presenti attualmente quattro Nidi d'Infanzia gestiti dalle Amministrazioni Comunali di Pordenone, Cordenons e Porcia;
- che tali servizi ogni anno possono avere domande in lista d'attesa o posti disponibili;

- che un ampliamento della rete dei posti nido tramite la stipula di convenzioni consente un funzionamento dei servizi a pieno regime con conseguente contenimento dei costi di gestione e quindi anche degli oneri a carico dell'utente;
- che gli Enti in premessa riconoscono l'importanza della garanzia della continuità educativa e di riferimento affettivo con adulti e coetanei significativi per bambini al di sotto del terzo anno di età;
- che i Nidi d'Infanzia attualmente gestiti dal Comune di Pordenone sono autorizzati al funzionamento ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20;
- che tutto il personale educativo è in possesso del titolo di studio previsto dalle normative vigenti in materia;
- che i locali in cui viene svolto il servizio hanno i requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti;
- che il servizio viene erogato nel rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla normativa regionale;
- che per Ente gestore si intende il Comune di Pordenone dove ha sede il Nido d'Infanzia;
- che per Ente beneficiario si intende il Comune di Roveredo in Piano che usufruisce, per i suoi utenti, di posti nido convenzionati;
- che per mantenimento posto si intende la garanzia del posto nido anche dopo il trasferimento della residenza del nucleo familiare del bambino frequentante il servizio nido presso il Comune beneficiario, appartenente all'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e convenzionato con l'Ente gestore;
- che per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio nido da agosto/settembre a luglio dell'anno successivo compreso l'eventuale prolungamento estivo del servizio denominato Centro Gioco Verde, se attivato;
- che per costo bambino si intende la quota risultante dal seguente calcolo: totale uscite, meno totale entrate da contributo regionale e da rette utenti, diviso il numero medio di bambini iscritti nell'anno, diviso i mesi di apertura del servizio e moltiplicato il numero di mesi di fruizione del servizio dopo il cambio di residenza;
- che per bambino iscritto si intende il bambino frequentante il servizio e segnato nel registro quale presente o assente.

Dato atto che l'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 prevede che il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia garantisca risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici che comprendono anche i Nidi d'Infanzia;

Preso atto che l'art. 2, comma 2 alla lettera f) della Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 prevede l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori;

Dato atto, inoltre, che l'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 20/2005 sancisce che il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni che sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

Richiamato l'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Visto il regolamento per il funzionamento dei Nidi d'Infanzia del Comune di Pordenone;

Considerato che per gli utenti residenti nel Comune di Roveredo in Piano vengono applicate le tariffe e le modalità organizzative previsti dal Regolamento disciplinante il servizio dell'Ente gestore;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - FINALITÀ'

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento del posto, fino al termine dell'anno educativo, presso il Nido d'Infanzia gestito dal Comune di Pordenone (Ente gestore) di bambini che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune di Roveredo in Piano (Ente beneficiario) e viene attuata in esecuzione dei principi sanciti dalla Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 e dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6.

Art. 3 - ONERI A CARICO DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore si impegna a mantenere fino al completamento dell'anno educativo il posto nido per i bambini le cui famiglie trasferiscono la loro residenza nel Comune di Roveredo in Piano facente parte dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e convenzionato con l'Ente gestore.

Compete all'Ente gestore la comunicazione all'Ente beneficiario del cambio di residenza dei bambini suddetti non appena la famiglia lo renderà noto.

L'Ente gestore determinerà in sede di consuntivo ed in proporzione al periodo frequentato, l'onere finanziario a carico dell'Ente beneficiario. In tale sede l'Ente gestore dovrà fornire i dati complessivi relativi all'utilizzo del servizio da parte degli utenti dell'Ente beneficiario.

Art. 4 - ONERI A CARICO DELL'ENTE BENEFICIARIO

L'Ente beneficiario si impegna a partecipare economicamente ai costi di gestione del Servizio Nidi dell'Ente gestore mediante versamento allo stesso di una quota per ogni bambino, determinata a consuntivo e così calcolata: totale uscite, meno totale entrate da contributo regionale e da rette utenti, diviso il numero medio di bambini iscritti nell'anno

(numero medio: totale iscritti per ogni mese diviso 11 mesi di apertura), diviso per i mesi di apertura del servizio e moltiplicato per i mesi di effettiva frequenza del minore dopo il cambio di residenza.

L'onere di cui sopra decorrerà dalla data di comunicazione del cambio di residenza, che l'ente gestore avrà l'onere di comunicare all'ente beneficiario. Più precisamente: se il cambio di residenza avviene tra il 1° ed il 14° giorno del mese lo stesso verrà calcolato per intero, se invece avviene dal 15° giorno in poi la tariffa verrà calcolata a metà. In caso di successivo ritiro o cambio residenza in altro Comune per il conteggio degli oneri si procede allo stesso modo.

L'Ente beneficiario verserà, entro 90 giorni dalla data di richiesta dell'Ente gestore, la quota spettante secondo le modalità indicate da quest'ultimo Ente.

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata quinquennale. La scadenza coincide con la conclusione dell'anno educativo 2017/2018 compreso, qualora attivato, il prolungamento estivo del servizio. Il comune beneficiario, entro il mese di febbraio di ogni anno, può comunicare la risoluzione della convenzione per l'anno educativo successivo.

Art. 6 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente atto l'Ente beneficiario potrà dichiarare la risoluzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare sono causa di risoluzione della presente convenzione:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata al Nido d'Infanzia ai sensi della L.R. 20/2005, gestito dall'Ente gestore;
- il mancato rispetto degli standard previsti dalle normative vigenti in materia;
- l'interruzione del servizio del nido senza giustificato motivo per l'Ente beneficiario;
- il mancato pagamento delle quote a carico dell'Ente beneficiario.

Per ogni giorno di mancata erogazione non giustificata del servizio verrà effettuata, in sede di liquidazione delle somme dovute dall'Ente beneficiario, una detrazione di € 100,00 giornaliera per bambino accolto.

Art. 7 - SPESE

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, vengono ripartite in parti uguali.

Art. 8 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Pordenone.

Art. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Art. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Inoltre le norme regolamentari per il funzionamento del servizio adottate dal Comune gestore, sono applicabili per quanto non contrastanti con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'Ente gestore _____

p. l'Ente beneficiario _____

Il Comune di _____ dichiara di conoscere ed approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pordenone, li _____

p. l'Ente gestore _____

p. l'Ente beneficiario _____